

STATUTO

DEFINIZIONE, FINALITA', PROGRAMMA

Art. 1

Il Comitato si prefigge lo scopo di pubblicizzare, rivalutare e migliorare le tradizioni della frazione di Castellazzo de' Stampi, di porsi come interlocutore con la pubblica amministrazione a nome dei residenti per tutte le tematiche della frazione ed inoltre di sostenere economicamente le altre associazioni culturali e assistenziali del territorio. "Comitato di Castellazzo de' Stampi" in seguito denominato "Comitato", costituito in Corbetta (MI) Frazione Castellazzo de' Stampi in via G. Di Vittorio n. 1 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico. La sua sede potrà essere trasferita con specifica delibera dell'assemblea generale dei soci.

Il Comitato non persegue finalità di lucro, assume la forma giuridica di ente non commerciale.

Art. 2

Lo scopo principale del Comitato è quello della salvaguardia ed il mantenimento delle tradizioni della Frazione e più in generale del territorio e della qualità della vita, della solidarietà sociale e del sostegno, diretto indiretto ed economico, alle associazioni di volontariato operanti nel Comune di Corbetta.

Per concretizzare e permettere di concretizzare gli scopi sopra elencati, il Comitato promuove e cura la realizzazione di manifestazioni culturali, ricreative nonché aggregative denominate : "Arriva la Befana", " Falò di Sant'Antonio", " Festa Patronale di San. Giuseppe", " Premio Territorio Corbettese", "Progetto Presepe"; ed altri momenti minori di aggregazione e lavoro, riconducibili agli stessi scopi.

Tutte le manifestazioni sopra elencate si definiscono attività culturali, sociali, di ricreazione, di solidarietà, di formazione, di salvaguardia ambientale, di promozione di servizi e portano a contribuire alla crescita umana, civile per chi le organizza e di quanti vi partecipano.

Esse sono organizzate secondo i progetti redatti dal Consiglio direttivo.

Il Comitato si adopererà, inoltre, affinché attraverso la realizzazione di eventi vengano raccolti fondi da destinare a sostegno economico di un progetto sociale da realizzarsi in Italia o all'estero oppure al sostegno economico di associazioni nazionali o internazionali che operano nel campo dell'assistenza e della solidarietà.

Il Comitato, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 3

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello statuto. Al termine di ogni esercizio, così come per tutti i soci in carica, verrà richiesta la riconferma della volontà di partecipare nuovamente alle attività del comitato. Il comitato per espressa volontà dei cittadini costituenti lo stesso, demanda al consiglio direttivo l'accettazione delle adesioni, nonché i rinnovi; tutte le domande, adesioni e rinnovi, verranno prese in considerazione entro il 31 marzo di ogni anno e nella stessa data verrà aggiornato il libro soci. Tutte le richieste di nuova adesione o di rinnovo oltre la data del 31 marzo, di ogni anno non verranno prese in considerazione. Il numero dei soci è illimitato.

Ai soci è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

Tutti i nuovi soci dovranno presentare domanda al Consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita.

Art. 5

Entro 20 giorni dalla presentazione, il Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibererà sulle domande d'ammissione.

Qualora la domanda è accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto a:

- *frequentare i locali del comitato e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dal Comitato.*

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a:

- *riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Comitato, ad approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.*
- *ad eleggere ed essere eletti negli organismi di direzione, di garanzia, di controllo.*

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote o contributi sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8

Salvo il diritto recesso, la decadenza da socio avviene per:

- *mancato pagamento della quota sociale,*
- *rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi preposti.*
- *per dichiarazione d'espulsione divenuta definitiva.*

Art. 9

Il Consiglio direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, d'eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organismi sociali,*
- denigrazione del Comitato, dei suoi organi sociali, dei suoi soci,*
- intralciare il buon andamento del Comitato, ostacolando lo sviluppo,*
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Comitato.*

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale del comitato è indivisibile ed è costituito da:

- *beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato,*
- *contributi, erogazioni e lasciti diversi,*
- *eccedenze degli esercizi annuali.*

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile, dell'anno, successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Sono fonti di finanziamento del comitato:

- *le quote annuali di tesseramento dei soci,*
- *i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio*
- *i proventi derivanti dalla gestione diretta d'attività, servizi, iniziative progetti, i contributi pubblici e privati.*

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, ed è convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto contenente la data l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca, presso la sede del comitato, almeno otto giorni prima.

Le relative delibere assembleari, come i verbali di approvazione dei rendiconti devono essere comunicati agli associati con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno salvo eccezione di cui all'art. 16.

Nelle assemblee e nelle elezioni, il socio non presente può delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di n. 3 (tre) deleghe al massimo. I componenti del Consiglio direttivo non possono essere portatori di deleghe e non possono delegare.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento del comitato o la liquidazione del comitato, valgono le norme di cui l'art. 30.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un sesto dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- *approva il bilancio consuntivo e preventivo;*
- *elegge gli organismi direttivi;*
- *delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale*

Art. 19

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 20

Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di sette. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I candidati alle elezioni del Consiglio direttivo dovranno avere un periodo minimo di iscrizione a libro soci pari a sei mesi.

Art. 21

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti e nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- *il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Comitato, ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.*
- *Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.*
- *Il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo del Comitato; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-Presidente.*

Il Consiglio può inoltre distribuire, fra i suoi componenti, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate attività del Comitato.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- *eseguire le delibere dell'assemblea*
- *formulare i programmi di attività sociale;*

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- stipulare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comitato o a lui affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Comitato alle attività organizzate da altre associazioni od Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del seguente statuto;
- reperire risorse umane ed economiche.

Inoltre al Consiglio direttivo è attribuito il potere dell'ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare tali poteri ad uno o più componenti dello stesso.

Art. 24

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 26

Il Collegio dei probiviri o dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Comitato, sulle violazioni dello statuto e del regolamento sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 27

Il Collegio dei sindaci revisori è attivato dall'assemblea generale dei soci, esso è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutte le attività amministrative e finanziarie del comitato, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

Art. 28

I sindaci ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, sindaco e revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.

SCIoglIMENTO DEL COMITATO

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento del Comitato deve essere presa da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori all'uopo incaricati. E' obbligo devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro comitato o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Castellazzo De Stampi 20 novembre 2009.

Il Presidente